



**ACCORDO PROCEDIMENTALE TIPO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990, E DELL'ART. 11 DELLA L.R. 23/2006).  
CONTRATTO-TIPO PER IL CONFERIMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO MEDIANTE ACCORDO PROCEDIMENTALE.**

*[La natura di questo documento è quella dell'accordo plurilaterale, da inserire quale capitolo normativo relativo alle modalità di gestione dei servizi all'interno dei Piani di Zona o in altri strumenti di programmazione locale dei servizi alla persona.*

*Tale accordo però può essere anche utilizzato come **Atto di Indirizzo e di Programma** per l'ente pubblico che intende regolamentare le modalità di affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 23/2006 alle cooperative sociali e loro consorzi. Può essere adattato e adottato dall'ente pubblico locale con idonea deliberazione, dall'Azienda pubblica partecipata con delibera del proprio Consiglio, dall'Azienda Ulss con specifico provvedimento.*

**Il presente contratto tipo, opportunamente adattato, può essere utilizzato altresì nella logica dell'amministrazione consensuale anche per disciplinare i rapporti ed i reciproci impegni tra ente pubblico e soggetto sociale con riferimento alla gestione di un singolo servizio oggetto di pianificazione locale.**

**Accordo procedimentale di collaborazione per la programmazione e la gestione di servizi in favore di..... - Ente promotore:..... – Anno/i.....**

Il presente Accordo di collaborazione viene stipulato tra..... e ..... ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 23/2006 e degli artt. 11 e 15 della L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e viene sottoscritto dalle Cooperative Sociali, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'Accordo ha natura di contratto pubblico tra i contraenti ed i sottoscrittori, in quanto definisce ruoli, responsabilità e reciproci impegni finalizzati all'esercizio di funzioni pubbliche.

Esso discende anche dalla potestà regolamentare attribuita agli Enti Locali dagli artt. 3 e 7 del D. Lgs. 267/2000.

Finalizzato all'attuazione delle strategie e dei progetti previsti nel Piano di zona dei servizi alla persona , ai sensi dell'art 19 della L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” il suo contenuto riguarda la collaborazione per la pianificazione, la programmazione, la gestione e la valutazione di servizi a favore di .....

Corrisponde anche agli obblighi di informazione derivanti dall'art. 2, comma 5, della L. 328/2000.

I contenuti e le modalità di attuazione sono stati discussi, elaborati e concordati in sede di Gruppo Guida del Piano di Zona .

Ove necessario, l'Accordo può essere integrato o modificato dai soggetti che lo hanno approvato, con le stesse modalità con cui è stato approvato, previo parere del Gruppo Guida del Piano di Zona su.....(di seguito denominato Gruppo Guida).

Gli aspetti più concreti e dettagliati, relativi all'applicazione di singole parti dell'Accordo, vengono definiti da apposite linee guida che, elaborate da specifici Gruppi di lavoro cui partecipano operatori pubblici e privati, vengono sottoposte all'esame del Gruppo Guida, deliberate dagli organi competenti e pubblicizzate a cura di.....

La legge 381/1991 individua nelle cooperative sociali un soggetto che, in assenza di scopo di lucro, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini: trattasi quindi di un soggetto che, in un'ottica di sussidiarietà, collabora con la pubblica amministrazione nel suo esercizio di pubblica funzione sociale di tutela e integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione.

In particolare poi, l'art. 1 della LR 23/2006 riconosce "il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità" e l'art. 8, comma 1 "riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate".

Questo accordo di collaborazione e programmazione è previsto in relazione anche del secondo comma dell'art. 8 della LR. 23/2006 che prevede che "la Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà" e costituisce altresì

lo schema-tipo contenente le norme procedurali di cui all'art. 11, comma 2, della stessa L.R. 23/2006.

## **1. I soggetti dell'accordo**

### *1.1. I Comuni*

"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali...." (artt. 2 e 9 della L. 142/1990).

I Comuni esercitano il proprio ruolo politico di:

- garanzia di applicazione dei principi di legalità, trasparenza, par condicio, buona amministrazione ed economicità;
- promozione dei diritti di cittadinanza delle persone deboli;
- promozione delle organizzazioni del Terzo settore;

mediante l'azione del singolo Comune, del Comitato dei Sindaci di Distretto, dell'Esecutivo, della Conferenza dei Sindaci.

Esercitano altresì tale ruolo con la propria rappresentanza nel Gruppo Guida del Piano di Zona e nei Gruppi di lavoro di area specifica o tematica

I Comuni sono titolari della generalità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale (art. 6 L. 328/2000); le Aziende U.L.S.S. assicurano le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 2 lett.a) e comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria dello stesso decreto sono assicurate dalle Aziende U.L.S.S., se delegate dai comuni (art. 5 della L.R. 55/1982 ed artt. 130, comma 3, e 132 della L.R. 11/2001).

Delegano all'Azienda ULSS l'esercizio delle ulteriori funzioni attinenti a....., con le modalità riportate al/agli art./artt ..... del presente Accordo.

Con atto separato i singoli Comuni possono prevedere altre deleghe all'ULSS, in accordo con essa e previa definizione del finanziamento.

Restano in capo ai Comuni:

- le decisioni sulla eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 267/2000), previa concertazione nell'ambito del Tavolo Permanente;
- gli accertamenti della situazione economica delle persone cui è rivolto il servizio oggetto dell'Accordo e della relative famiglie, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- (altri procedimenti appositamente riservati e indicati).

### *1.2. L' Azienda Ulss*

L'ULSS è chiamata da varie norme regionali e statali ad esercitare funzioni in favore delle persone deboli. In particolare:

- esercita il ruolo di coordinamento della programmazione e dell'offerta di servizi, di concerto con le persone direttamente interessate, le loro famiglie e le loro associazioni, con le modalità previste dal presente Accordo;
- gestisce direttamente o in convenzione servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione mediante personale, attività e spesa sanitarie;
- gestisce, in particolare attraverso i Distretti, servizi socio-sanitari integrati, con una partecipazione alla spesa da parte del bilancio sanitario, come previsto dalla normativa regionale sui Livelli Essenziali di assistenza (LEA). Nella sua funzione gestionale, l'ULSS rispetta i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e parità di trattamento;
- fornisce opportuna e completa informazione alle famiglie ed alle persone deboli sulle associazioni del settore presenti sul territorio e sulla possibilità ed opportunità di essere da queste sostenute e rappresentate in tutti i rapporti con Enti pubblici e privati.

### *1.3. Le Cooperative Sociali*

Le Cooperative Sociali esercitano nel campo della promozione sociale il ruolo ad esse attribuito dalla legislazione vigente, e in particolare dagli artt. 1, 5 e 19 della L. 328/2000 e dalla L.R. 23/2006.

Possono sottoscrivere il presente Accordo in quanto regolarmente iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2006.

Sottoscrivono il presente Accordo in quanto condividono con gli Enti pubblici contraenti obiettivi e corresponsabilità e concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Gli Enti pubblici ne riconoscono la libertà di iniziativa e l'autonomia organizzativa e gestionale, nell'ambito della pianificazione e nel rispetto delle norme regionali e statali, e contribuiscono, mediante appositi finanziamenti, alla realizzazione e al sostegno dei servizi, da esse gestiti, in favore delle persone deboli.

## **2. Determinazione degli affidamenti e scelta delle procedure**

E' volontà dell'Amministrazione determinare i beni, servizi e lavori che possono essere affidati alle cooperative sociali o loro consorzi in riferimento alla mission da loro svolta.

La determinazione di tali servizi viene altresì determinata anche quale processo conclusivo di un'attività di coprogettazione che ha visto impegnati nell'attività di programmazione dei servizi i soggetti pubblici e del privato coinvolti nel sistema integrato di welfare.

Per la scelta della modalità con cui affidare i servizi selezionati alle cooperative sociali o loro consorzi, si rinvia a quanto stabilito dall'“**Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali**” approvato con apposita delibera della Giunta Regionale del Veneto .

In particolare si evidenzia la necessità di utilizzare una delle seguenti modalità di affidamento, a seconda delle caratteristiche del servizio da esternalizzare:

1. convenzionamento diretto, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 23/2006.
2. conferimento della titolarità del servizio mediante concessione o accordo procedimentale, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 23/2006.
3. procedura riservata per le cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 23/2006.

Le relative procedure di affidamento, criteri preferenziali per la scelta del contraente, determinazione di corrispettivi, durata e modalità di valutazione sono le stesse disciplinate dal su richiamato provvedimento della Giunta Regionale.

### **3. Politiche attive del lavoro**

Con specifico riferimento alle peculiarità della cooperativa sociale di tipo B, che la L.R. 23/2006 riconosce “quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale”, la pubblica amministrazione si impegna:

- a riservare una quota percentuale pari ad almeno il 30 % delle proprie forniture di lavori e/o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, sotto soglia comunitaria da affidare mediante ricorso a convenzionamento diretto.
- a riservare loro analoghe forniture sopra soglia, per una quota percentuale pari ad almeno il 30 %, utilizzando la particolare procedura di aggiudicazione prevista dall'art. 5, comma 4, della legge 381/1991 o le modalità della riserva di partecipazione di cui all'art. 13 della L.R. 23/2006.
- ad inserire nei bandi di gara per le forniture sopra soglia, delle clausole sociali volte ad attribuire almeno il 5% del punteggio sulla qualità per la partecipazione agli appalti di cooperative sociali di tipo B o di raggruppamenti d'impresa che associno cooperative sociali di tipo B.

E' intenzione dell'Amministrazione valorizzare la cooperazione sociale di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006, risaltandone il ruolo anche all'interno dei capitoli dedicati all'integrazione lavorativa nei Piani di Zona e di altri documenti di programmazione delle politiche attive del lavoro.

In particolare attraverso i seguenti strumenti:

- utilizzo delle modalità di affidamento delle commesse alle cooperative di tipo B previste dalla L.R. 23/2006 e connessa delibera di regolamentazione;
- utilizzo delle opportunità offerte dall'applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. 276/2003 per l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso il veicolo della cooperazione sociale;
- coinvolgimento delle rappresentanze della cooperazione sociale di inserimento lavorativo nei patti territoriali, nel piano provinciale del lavoro e negli altri piani di programmazione;
- destinazione di fondi dedicati all'avvio o alla trasformazione d'impresa o alla formazione d'impresa per la costituzione di cooperative sociale quali realtà imprenditoriali che per la loro

*mission* solidarietà sociale si presentano come ambiti occupazionali appropriati anche per le seguenti categorie di lavoratori: giovani, donne, over cinquantenni;

- previsione di risorse finalizzate a promuovere e sostenere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative sociali a favore delle persone svantaggiate e deboli;

- determinazione di criteri di priorità a favore delle imprese cooperative sociali negli interventi di ricollocamento, riqualificazione professionale, formazione e nelle altre azioni di politica attiva del lavoro.

#### **4. Contenuti dell'accordo ed elementi essenziali**

Si rimanda all'autonomia delle parti in relazione alla materia interessata dall'accordo procedimentale di collaborazione, la definizione dell'oggetto dell'accordo, degli specifici contenuti e degli elementi essenziali dello stesso che verranno definiti da parte dei contraenti nella fase di contrattazione determinando la collaborazione da porre in essere.

L'accordo in particolare dovrà indicare:

- l'attività e gli interventi da realizzare con i tempi e le modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
- gli impegni di ciascun soggetto;
- i procedimenti di conciliazione o di definizione delle eventuali controversie;
- le risorse finanziarie occorrenti e le modalità di messa a disposizione;
- le procedure e i soggetti responsabili del monitoraggio e della verifica dei risultati;
- la durata dell'accordo.